

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della Senatrice

RAUTI - CIRIANI - BALBONI - BERTACCO - CALANDRINI - DE BERTOLDI -

FAZZOLARI - GARNERO - SANTANCHÈ - IANNONE - LA PIETRA - LA RUSSA -

MAFFONI - NASTRI - PETRENGA - RUSPANDINI - TOTARO - URSO - ZAFFINI

«ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL COVID-19»

ONOREVOLI SENATORI – La prima notizia ufficiale relativa ai casi di quello che in seguito verrà denominato COVID-19 - comunemente noto come Coronavirus - risale al 31 dicembre 2019, a seguito della segnalazione da parte delle Autorità cinesi di un cluster, nella città di Wuhan, di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo Coronavirus Sars-CoV-2).

Un mese dopo, esattamente il 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato - per il diffondersi dell'epidemia di Coronavirus in Cina - lo stato di emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale.

Il 31 gennaio 2020, il Governo italiano - dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio - con delibera assunta dal Consiglio dei Ministri ha dichiarato, in conseguenza del rischio sanitario, lo stato di emergenza per sei mesi e ha messo in atto le prime misure di contenimento del contagio.

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il 3 febbraio, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha firmato l'ordinanza che disciplina i primi interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale e per il soccorso e l'assistenza alla popolazione.

La prima vittima italiana del Coronavirus è stata un uomo di 78 anni della provincia di Padova, il 22 febbraio, nell'ospedale di Schiavonia, dove era stato ricoverato; l'anziano appartiene al "filone veneto" del contagio ed era residente a Vò Euganeo. I numeri del Coronavirus a livello globale erano - a quella data - 77.270 i contagiati, 2.360 le persone decedute e 18.898 i guariti. E, come è noto, da allora ad oggi le cifre, purtroppo, sono drammaticamente aumentate.

Il 23 febbraio, in seguito ai focolai registratisi in Lombardia e Veneto, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, e - il 25 febbraio - il Presidente del Consiglio ha adottato un decreto che introduce nuove misure, in particolare in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo. Successivamente, il 28 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

In data 8 marzo, il Presidente del Consiglio Conte ha firmato un nuovo DPCM che prevede, in attuazione del citato decreto-legge del 23 febbraio 2020, ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; quanto previsto in termini di contrasto al diffondersi del virus, per "l'area unica", comprendente il territorio della Regione Lombardia e di altre 14 Province (cinque dell'Emilia-Romagna, cinque del Piemonte, tre del Veneto e una delle Marche), viene esteso - con il DPCM del 9 marzo (#IoRestoACasa) - all'intero territorio nazionale.

Nella serata dell'11 marzo il Presidente Conte ha firmato un nuovo DPCM recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, valide sull'intero territorio nazionale, quali la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie.

Nella stessa data, l'epidemia viene dichiarata pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS); il passaggio della classifica da epidemia a pandemia, sancisce la diffusione a livello globale di una nuova malattia. Nel succitato giorno della Dichiarazione, i casi censiti erano 118mila in 114 Paesi e le vittime erano 4.291 (Fonte: OMS).

Non è di prevalente utilità, ai fini del presente Disegno di Legge, proseguire nella ricostruzione degli atti governativi e parlamentari – sul contrasto dell'emergenza sanitaria e di quella economica - se non per grandi linee accennarne alcuni quali: l'autorizzazione concessa dal Parlamento per finanziare in deficit gli interventi necessari; il Decreto “#CuraItalia” (approvato il 16 marzo, in Consiglio dei Ministri, recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese); l'ordinanza del Ministro della Salute, con le ulteriori limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche ed alle attività da svolgere all'aperto; all'annuncio del 21 marzo – con la diretta Facebook del Presidente del Consiglio – del *lockdown* totale (DPCM 22 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale, con efficacia fino al 3 aprile); il Decreto-Legge del 25 marzo, n.19, approvato dal Consiglio dei Ministri (GU Serie Generale n.79 del 25/03/2020), che introduce misure urgenti di contenimento e mitigazione per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ed i successivi interventi, tra i quali il DPCM del 1° aprile che proroga le misure di quarantena dal 3 al 13 aprile.

La violenza e la velocità dell'epidemia e del suo propagarsi hanno destabilizzato l'intera comunità nazionale, costringendoci a combattere quotidianamente - come il resto del mondo - contro un nemico invisibile che minaccia le nostre vite, la nostra salute, la tenuta stessa del sistema sanitario e del tessuto socio-economico. La diffusione prorompente del virus – dovuta alla sua alta contagiosità – ha indotto i Governi e le Istituzioni ad adottare severe misure restrittive anti-contagio e regole di “distanziamento sociale”, ponendo necessarie limitazioni alle libertà personali di ogni cittadino.

Il Coronavirus ha sconvolto le nostre abitudini di vita e di lavoro e ci ha posti di fronte ad una tragedia sconosciuta, a nuove domande esistenziali e ad un dolore inaspettato ed insopportabile. Tanti dei nostri cittadini hanno subito la perdita di persone care, senza poterle nemmeno accompagnare e confortare negli ultimi giorni di vita e tutta la comunità nazionale è stata - e resta - profondamente ferita.

La situazione drammatica dei rischi di contagio, il numero crescente dei casi positivi e le cifre spaventose dei decessi quotidiani di questa guerra sanitaria hanno scosso le coscienze di noi tutti, come cittadini, come essere umani e come Italiani.

La comunità nazionale ha reagito con disciplinato spirito di sacrificio e con quel senso di solidarietà collettiva che non sono mai mancati nel nostro Paese nelle situazioni di emergenza e con quello slancio umanitario che rappresenta da sempre uno dei tratti più spontanei della nostra italianità.

In prima linea, dal primo giorno, e con spirito di assoluta abnegazione nella battaglia contro il contagio e nelle cure agli ammalati, i medici di famiglia ed il personale medico ospedaliero, gli infermieri e tutti gli operatori sociosanitari e l'intero Sistema sanitario nazionale, la cui tenuta - messa a dura prova – è stata affidata a tutti coloro che hanno lavorato incessantemente e senza risparmiarsi, in condizioni di emergenza ed estrema difficoltà, rischiando la propria vita per aiutare gli altri ed operando anche in carenza dei dispositivi individuali di protezione (Dip). Le drammatiche condizioni lavorative nelle quali hanno operato il personale medico e sociosanitario siano un monito alle Istituzioni ed alla politica affinché si impegnino a garantire adeguati

investimenti nella sanità pubblica, che negli anni ha subito tagli enormi. E rappresenti anche l'occasione per una riconsiderazione ed un monitoraggio delle prestazioni offerte dal nostro Sistema nazionale sanitario (SSN) -istituito nel 1978 (Legge n.833) , passato attraverso le riforme degli anni Novanta e la Modifica del Titolo V della Costituzione (Legge costituzionale n.3/2001) - ispirato al principio fondamentale del "Diritto alla salute" sancito dall'Art.32 della Costituzione Italiana.

In prima linea con il medesimo senso di responsabilità e di assoluta dedizione alla Nazione ed alla popolazione, anche gli appartenenti alle nostre Forze Armate ed alle Forze dell'Ordine; i volontari della Protezione Civile e della CRI; i Sindaci, i Governatori delle Regioni, autotrasportatori, magazzinieri, cassieri e tutti coloro che assicurano quotidianamente la fornitura dei beni e dei servizi essenziali, ognuno impegnato – per quanto di competenza - a garantire nei territori la sicurezza pubblica, il soccorso, l'assistenza e ogni necessario supporto.

In memoria ed in ricordo di chi è caduto combattendo questa battaglia, assolvendo il proprio dovere e sacrificando finanche la propria vita: medici, infermieri, operatori sanitari, tutti i volontari, ed i membri delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate; per chi è stato ucciso dall'epidemia in una corsia di ospedale, in una casa di riposo o tra le mura della propria abitazione; per tutte le migliaia di vittime del COVID19 - il virus invisibile ed assassino - che non hanno potuto ricevere il conforto dei propri cari e neppure essere accompagnati nell'estremo saluto, il presente Disegno di Legge prevede l'istituzione di una Giornata nazionale dedicata. Si propone altresì, in sede di legge istitutiva, di individuare quale data del calendario per la «Giornata nazionale in memoria delle vittime del COVID-19» quella del 27 marzo; in ricordo del venerdì 27 marzo 2020, giorno in cui Papa Francesco ha pregato sul Sagrato della Basilica di San Pietro, davanti ad una Piazza vuota, ed impartito la Benedizione Eucaristica "Urbi et Orbi" e concesso l'indulgenza plenaria. Un evento eccezionale che ha colpito il cuore dei credenti e l'immaginario collettivo mondiale di cattolici, di cristiani, di non credenti e di fedeli ad altre religioni ed ha unito tutti nella spiritualità e nell'universalità della preghiera contro la pandemia globale.

L'istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime del COVID-19» e la sua celebrazione annuale costituiscono un dovere morale e politico che riguarda le Istituzioni ed i cittadini, nonché la memoria collettiva e condivisa; e rappresenta altresì un monito a non dimenticare ed un momento di riflessione e di raccoglimento nazionali per onorare le vittime e per dimostrare vicinanza alle loro famiglie.

Con queste finalità, il presente Disegno di Legge prevede all'Articolo 1, l'istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime del COVID-19», individuandola nella data del 27 marzo di ogni anno. L'Articolo 2, per le celebrazioni della «Giornata nazionale in memoria delle vittime del COVID-19», prevede l'indizione di cerimonie religiose e civili e lo svolgimento di iniziative , nazionali e locali, volte ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica su temi sanitari e della salute, sugli studi delle malattie epidemiologiche e sulle scienze mediche, stabilendo altresì che la Giornata non è considerata solennità civile.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1

(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del COVID-19)

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 marzo di ciascun anno quale «Giornata nazionale in memoria delle vittime del COVID-19», al fine di conservare la memoria delle vittime di questa grave emergenza sanitaria, nonché di promuovere momenti di riflessione e di raccoglimento da parte della comunità nazionale.

Articolo 2

(Iniziative celebrative della Giornata)

1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, sono organizzate, su tutto il territorio nazionale, cerimonie commemorative a carattere religioso e a carattere civile dedicate al ricordo delle vittime, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1. A tal fine le Istituzioni pubbliche nazionali e locali promuovono, ciascuna per quanto di competenza, e eventualmente anche in coordinamento con il mondo associativo e il Terzo Settore, iniziative di informazione sociale e di sensibilizzazione della pubblica opinione su specifici temi legati alla sanità, alla salute, agli studi delle malattie epidemiologiche ed alle scienze mediche.
2. La Giornata di cui all'articolo 1 non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della Legge 27 maggio 1949, n.260.